

“... quod cawerfedda antiqua usque nunc sic fuisset”. Consuetudine e codificazione nell’Italia longobarda

Claudio Azzara

Il 22 novembre del 643, nel suo palazzo di Pavia, il re dei longobardi Rotari (636-652) promulgò l’*Editto* che da lui prese il nome e che raccoglieva il patrimonio normativo della stirpe longobarda: si trattava della prima codificazione scritta - a quasi settantacinque anni dalla fondazione del regno longobardo in Italia - di leggi che sino ad allora erano state trasmesse solo oralmente, secondo la tradizione, per mezzo di uomini esperti in grado di svolgere il ruolo di veri e propri codici viventi, ricordando a memoria l’intero complesso di norme. A tali «antiqui homines» il monarca aveva dovuto fare ricorso – come si dichiarava esplicitamente nel capitolo 386 dello stesso *Editto*¹ – per rievocare tutte le «antiquae leges patrum nostrorum, quae scriptae non erant»; il recupero di tale cospicua quantità di norme, avvenuto per iniziativa del re, «pari consilio parique consensum cum primatos iudices cunctosque felicissimus exercitum nostrum», aveva dato vita al testo edittole, che, secondo il costume longobardo, era stato ratificato per *gairerthinx*, cioè dall’assemblea degli uomini liberi della *gens Langobardorum*.

L’*Editto* così costituitosi non raccoglieva, peraltro, tutte le norme che regolavano la società longobarda. Nel già citato capitolo 386, Rotari prevedeva espressamente la possibilità per i re longobardi suoi successori di aggiungere in futuro altre leggi, «quod adhuc annuentem divinam clementiam per subtilem inquisitionem de antiquas legis Langobardorum [...] memorare potuerimus». Di questa facoltà si avvale per primo - com’è noto - Grimoaldo (662-671), nell’anno 668, seguito da Liutprando (713-744), che aggiunse una vasta quantità di norme tra il 713 e il 735, e poi da Ratchis (744-749), da

¹ Edizione critica: *Leges Langobardorum*, ed. F. Bluhme, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, IV, Hannoverae 1868 (ristampa anastatica Stuttgart 1965). Cfr. anche *Leges Langobardorum 643-866*, ed. F. Beyerle, Weimar 1947 (ristampa anastatica Witzzenhausen 1962). Una versione italiana delle leggi dei longobardi è disponibile in *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a c. di C. Azzara e S. Gasparri, Milano 1992; nuova edizione Roma 2004.

Astolfo (749-756) e – infine – dai principi di Benevento Arechi II (758-787) e Adelchi (853-878), i quali raccolsero nella *Langobardia* meridionale l'intera eredità politica dei longobardi dopo la fine del regno indipendente nel nord per mano di Carlo Magno, nel 774.

Le integrazioni all'*Editto* dei successori di Rotari non si configuravano concettualmente quali innovazioni o modifiche rispetto alla normativa precedente (anche se talora lo erano di fatto, come nel caso di alcune disposizioni di Liutprando in materia matrimoniale, ricettive del diritto canonico)²; piuttosto, esse si proponevano quali aggiunte di leggi che venivano percepite come già esistenti nel patrimonio tradizionale della stirpe e che erano di volta in volta “ricordate” dal re e dall'assemblea dei liberi e messe per iscritto. Per la cultura longobarda, infatti, il diritto affondava le proprie radici nella tradizione e nella memoria collettiva della stirpe e solo in queste trovava fondamento e legittimità. Nel momento della codificazione la norma, preesistente, veniva ricordata e convenuta tra il re e il popolo-esercito (cioè, l'insieme dei detentori dei diritti politici) per cooperazione spontanea, e non veniva per niente affatto “creata”, “data”, da un monarca che si proponesse quale *fons legum*, secondo il modello romano. La legge codificata non innovava, bensì fissava attraverso il mezzo scritto quanto già sussistente e “affiorato” nel ricordo collettivo.

Tale diritto tradizionale non venne dunque messo per iscritto in modo completo da Rotari, né lo fu dai suoi successori: molte norme continuarono ad avere vigore accanto all'*Editto* ma restando al di fuori di esso, nella forma di consuetudini, orali, dette in lingua longobarda *cawarfidae*. Solo episodicamente il legislatore intervenne a fissare nel codice una *cawarfida* di malsicura o controversa applicazione, per darle maggior certezza, dichiarando tale suo intento in maniera esplicita³. Piuttosto, a riprova della persistente forza della consuetudine, capitava più spesso, al contrario, che il re dovesse lamentare la propria impotenza di fronte a una specifica *cawarfida* di cui non divideva il contenuto, ma che non era in grado di cassare o modificare. Il caso forse più celebre a questo proposito è quello della vana perplessità di Liutprando di fronte alla pratica del duello giudiziale, vale a dire l'istituto che in sede processuale induceva l'accusato e l'accusatore (o dei campioni da

² *Liutp.* 32 e 33, che fanno aperto riferimento ai canoni e a una lettera del papa Gregorio II e che recepiscono, nel vietare le nozze fra cugini, una costituzione del *Codex Theodosianus* (III,10), pure abrogata da Giustiniano (*Institutiones*, I, 10).

³ *Liutp.* 73 (donazioni avvenute in assenza di *launegild* e *thingatio*), 77 (successioni a individui manomessi per *thinx* e privi di figli), 133 (investimenti realizzati con mezzi propri su immobili presi in affitto). In quest'ultimo capitolo, ad esempio (e la formula è del tutto analoga pure negli altri due) si dice: «hoc autem ideo nunc adfiximus, quia tantummodo causa ista in hoc modo semper et antecessorum nostrorum tempore et nostro per cawarfida sic iudicatum est; nam in edicto scripta non fuit».

costoro designati) a battersi con le armi per stabilire da che parte stesse la ragione. Pur esprimendo senza riserve la propria totale sfiducia circa il valore probatorio di tale pratica (peraltro in buona misura già rimpiazzata dal giuramento di *sacramentales* convocati da ciascuna delle parti), il re ammetteva di non poter affatto vietarla, «propter consuetudinem gentis nostrae Langobardorum»⁴.

La consapevolezza del carattere bipolare, tra codificazione (scritta) e usi consuetudinari (orali), del diritto longobardo (così come anche del diritto di tutte le altre *gentes coeve*) non sempre ha evitato negli studiosi moderni, tuttavia, il rischio di una percezione impropria e anacronistica dei meccanismi di funzionamento di tale sistema giuridico. In particolare ci si riferisce qui all'indebita pretesa, ricorrente in molti approcci critici, che l'*Editto* dei longobardi si possa configurare nei termini di un codice di leggi moderno, parametro unico in cui poter automaticamente e necessariamente rintracciare il criterio di risoluzione di ogni singolo caso, aspettandosi quindi uno svolgimento del negozio di volta in volta considerato per forza di cose conformato *in toto* sulla norma scritta; salvo, qualora ciò non avvenga, meravigliarsi, per l'appunto, dell'esistenza di "anomalie", di "divaricazioni", che si sente il bisogno di spiegare in qualche modo. Invece, come si va vieppiù chiarendo sulla scorta degli studi maggiormente avvertiti e rinnovati circa il diritto altomedievale⁵, si deve tener fermo il concetto che il sistema giuridico longobardo era un modello complesso, di cui il codice costituiva solo una parte, accanto a una vitalissima tradizione di consuetudini; e le forme stesse di risoluzione dei conflitti seguivano percorsi diversificati – arbitrali, consuetudinari, extragiudiziali – senza necessariamente aderire in modo meccanico ed esclusivo alle disposizioni edittali. Inoltre, la natura medesima dell'*Editto* di Rotari si dimostra del tutto peculiare, rendendone complesso il significato e difficoltosa la corretta interpretazione.

Sin dal celebre studio condotto in merito da Gian Piero Bognetti (pubblicato nel 1957)⁶ è stato ampiamente sottolineato come la codificazione eseguita per volere di Rotari dell'antichissimo patrimonio normativo della stirpe longobarda fosse avvenuta sotto la spinta di istanze molteplici, in larga misura di

⁴ *Liutp.* 118: «quia incerti sumus de iudicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostrae Langobardorum legem ipsam vetare non possumus».

⁵ Per un giro d'orizzonti complessivo e aggiornato su simili tematiche, cfr. almeno i contributi raccolti nelle due recenti *Settimane* (rispettivamente, XLII e XLIV) del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo: *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, e *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997.

⁶ G. P. Bognetti, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in *Studi in onore di G. De Francesco*, II, Milano 1957, pp. 235-256, ripubblicato in Id., *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, pp. 115-135.

carattere politico-ideologico. Accanto alla necessità di dare certezza, tramite la scrittura, alle leggi della *gens*, in un frangente di incisive trasformazioni delle antiche strutture politiche e sociali tribali, come conseguenza del progressivo e rapido stabilizzarsi dello stanziamento dei longobardi in Italia, centrale appariva l'intento del re (il suo «espediente politico» nella formula bognettiana) di rafforzare la base del proprio potere attraverso l'atto della codificazione, in concomitanza con la rischiosa campagna militare diretta contro i capisaldi imperiali della costa ligure e della *Venetia*. Con la promulgazione dell'*Editto Rotari* avrebbe guadagnato a sé la devozione degli *exercitales*, maggiormente tutelati da un codice scritto rispetto alle prevaricazioni di coloro «qui maiore virtute habentur», e al contempo, attraverso un esplicito richiamo alla tradizione della stirpe, di cui il diritto costituiva un'espressione fondamentale, avrebbe ricompattato l'intero *populus-exercitus*, politicamente disperso nei vari rivoli della conquista. Inoltre, la stessa proposizione di se stesso in veste di re codificatore (pur se con tutti i condizionamenti visti), ispirata al grande esempio giustiniano (e a una secolare tradizione cristiano-ellenistica della regalità), rappresentava un elemento di forte suggestione nello sforzo di creare un modello eterogeneo e più saldo del potere monarchico, tradizionalmente debole presso i longobardi di fronte ai vincoli posti dall'aristocrazia tribale e dall'assemblea del *populus-exercitus*⁷.

È stato parimenti rimarcato da molti (ma è idea non condivisa da tutti) come la codificazione del 643, proprio perché in larga misura recupero a fini «ideologici» dell'ancestrale tradizione di stirpe, fosse in un certo senso già arcaica, almeno in alcuni suoi tratti, all'epoca della propria redazione, specchio cioè di una società longobarda più antica e in buona parte diversa, per cultura e istituzioni, da quella che abitava l'Italia attorno alla metà del secolo VII; anche se si deve sottolineare a questo proposito come il codice fosse in ogni caso effettivamente applicato e non costituisse certo una mera reliquia, pura testimonianza di assetti passati. Comunque, di molti istituti tradizionali, pur mantenuti fermi in quanto radicati nel costume della *gens* e quindi elemento costitutivo della sua stessa identità, si avvertiva appieno il carattere inadeguato rispetto alle mutate esigenze di una nuova struttura sociale, oltre che la dissonanza nei confronti delle suggestioni provenienti da altri modelli giuridici, di ascendenza romana e canonica.

La necessità di un «aggiornamento», pur nel rispetto sostanziale di una tradizione dalla quale non si poteva prescindere perché in essa trovava la propria legittimità la legge stessa, venne avvertita con forza ancor maggiore - come si è già accennato - con i successori di Rotari, e specialmente con

⁷ Per un quadro di sintesi sulle trasformazioni della società longobarda in Italia e lo specchio del diritto, cfr. da ultimo C. Azzara, *L'Italia dei barbari*, Bologna 2002, pp. 93-134.

Liutprando. Le soluzioni esperite in età liutprandina appaiono fortemente empiriche, con una tensione irrisolta fra l'ossequio alla tradizione e la ricognizione del nuovo; per cui se, per esempio, come s'è detto, nulla si poté fare contro il duello giudiziale, vennero all'opposto introdotti significativi cambiamenti in campo matrimoniale, con un'ampia ricezione della norma canonica che vietava le unioni fra consanguinei, anche spirituali, o in quello delle trasmissioni patrimoniali, con il riconoscimento, tra l'altro, della pratica della *donatio pro anima*⁸.

Sin dalla sua origine l'*Editto* longobardo si presentò, dunque, come una raccolta scritta di norme che erano certamente di sicuro riferimento e applicazione, ma che restavano pur sempre in viva dialettica con la consuetudine, con il complesso delle *cawarfidae*. Esso mostrava, dunque, una struttura non conchiusa in sé, ma al contrario "aperta" all'interazione costante con la prassi. L'*Editto* non può essere inteso, pertanto, come una realizzazione onnicomprensiva e sicura regolatrice di ogni negozio: prodotto rievocando mnemonicamente -per concorso collettivo del re, degli *iudices* (vale a dire, dei maggiorenti) e dell'assemblea del *populus-exercitus*- il patrimonio normativo tradizionale, orale, "preesistente" nella tradizione della *gens*, esso era ben consapevole, come s'è detto, della propria incompiutezza, prevedendo esplicitamente la possibilità di aggiungere nel corso del tempo altre tra quelle leggi che gli restavano esterne e che di volta in volta sarebbero state "ricordate" dal re e dall'assemblea dei liberi.

Altre norme, oltre agli usi consuetudinari, dovevano rimanere escluse dall'*Editto* e solo eccezionalmente essere recepite nel testo di questo: si trattava di specifiche disposizioni regie, originate da situazioni contingenti e perciò dotate di vigore transitorio. Tracce di simili norme sarebbero rintracciabili in alcune sopravvivenze di testi più ampi, recepite solo in un secondo tempo dalla tradizione manoscritta dell'*Editto*, come è il caso dei capitoli noti con i *titula* di *Memoratorium de mercedes commacinorum* e *Notitia de actoribus regis*, rispettivamente ascrivibili al regno di Grimoaldo (662-671) o di Liutprando il primo e dello stesso Liutprando il secondo. Il *Memoratorium* (otto capitoli in tutto) rappresenta una sorta di prontuario di istruzioni (quasi l'estratto di un capitolato d'appalto) per i maestri commacini operanti nelle corti regie, mentre nel caso della *Notitia* (sei capitoli, di cui uno frammentario) si tratta probabilmente della sopravvivenza di un più esteso *preceptum* emanato dal re per i propri *actores*.

La vitale trama di usi propri del diritto longobardo, forse improntati anche a varietà locali e non privi di interazioni con la prassi giuridica della

⁸ Per le *donationes pro anima*, cfr. *Liutp.* 6, 19, 65, 101; per il duello giudiziale, cfr. qui sopra, la nota 4 e il testo ad essa corrispondente; per la normativa sulle unioni illecite, cfr. qui sopra la nota 2 e il testo ad essa corrispondente.

popolazione romana del regno, appare oggi solo in minima parte ricostruibile. A tale scopo sembra percorribile la via di una ricognizione integrale – ancora da compiere – delle notizie a tal fine rilevanti contenute nei documenti d'età longobarda, la testimonianza delle quali va assunta come significativa in sé e non solo secondo il parametro della loro aderenza o meno alla normativa scritta. Il sistema giuridico longobardo nella sua interezza sembra doversi ricostruire, pertanto, con un'operazione esegetica che parta dalla molteplicità dei casi concreti, attraverso un esame sistematico e un'interpretazione critica delle norme applicate nei documenti, piuttosto che – come fin qui si è per lo più fatto – muovendo dal solo *Editto*.

Un'analisi di tale fatta è suscettibile di perfezionare le nostre conoscenze circa il sistema giuridico dei longobardi, offrendo verosimilmente un quadro di forte articolazione, a seconda della cronologia e dei contesti. A puro titolo d'esempio, se sondaggi condotti su di un *case-study* quale quello costituito dai documenti relativi alla famiglia longobarda dei da Campione, che iniziano dal 721 e che riguardano diversi negozi di diritto privato, sembrano mostrare la disponibilità a derogare dalla norma edittale in talune materie qualora le parti concordino liberamente in tal senso⁹; altre ricerche – ancora allo stadio iniziale – su documenti della *Langobardia* meridionale paiono suggerire invece una più stretta aderenza delle soluzioni giuridiche esperite nei casi testimoniati dalle singole carte alla lettera dell'*Editto*¹⁰.

Un'immagine di sintesi del sistema normativo dei longobardi che più propriamente sembra rispecchiare la realtà (anziché uniformarsi ad astrazioni impropriamente “modernizzanti”) appare dunque non certo quella di un modello fisso e uniformante, fondato sulla prevalenza del codice scritto, rispetto al quale isolare le “eccezioni”; ma, piuttosto, quella di un meccanismo plurale e dialettico, in cui largo peso conservava la tradizione consuetudinaria, capace di adattamenti ed evoluzioni, che, pur nel rispetto dei principi fondamentali, lasciava spazio a soluzioni flessibili, più adatte a una società in rapida trasformazione, nelle sue strutture e nella sua stessa identità, qual era quella del *regnum Langobardorum* in Italia.

⁹ Cfr. C. Azzara, *Le nozze di Anstruda. Codice e prassi nell'Italia di diritto longobardo*, in *Carte di Famiglia. Strategia, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone da Campione (721-877)*, a cura di S. Gasparri e C. La Rocca, Roma 2005 (in corso di stampa). Sulla facoltà riconosciuta dall'*Editto* di derogare dalla norma nel caso di un accordo in tal senso fra privati, che sarebbe desumibile dal celebre *Liutp.* 91, cfr. S. Caprioli, *Satura Lanx 11. Per Liutprando 91*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio, I: Scritti storico giuridici*, Milano 1978, pp. 203-217.

¹⁰ Cfr. E. Chiariello, *Codificazione e prassi nel diritto della Langobardia meridionale (secc. VI-XI)*. Tesi di Laurea, a.a. 2001/02, facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Venezia.

Bibliografia

- Azzara C. e Gasparri S. (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Milano 1992
- Azzara C., *L'Italia dei barbari*, Bologna 2002
- Azzara C., *Le nozze di Anstruda. Codice e prassi nell'Italia di diritto longobardo*, in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a cura di S. Gasparri e C. La Rocca, Roma 2005, pp. 223-236
- Bognetti G. P., *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in *Studi in onore di G. De Francesco*, II, Milano 1957, pp. 235-256, ripubblicato in Id., *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, pp. 115-135
- Caprioli S., *Satura Lanx 11. Per Liutprando 91*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, I: *Scritti storico giuridici*, Milano 1978, pp. 203-217
- Chiariello E., *Codificazione e prassi nel diritto della Langobardia meridionale (secc. VI-XI)*. Tesi di laurea, a.a. 2001/02, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Venezia